

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge della Regione Piemonte n. 20 in data 31 ottobre 2007 che detta disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, impone ai Comuni di disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale;

Ritenuto, pertanto, necessario approntare con il presente provvedimento apposita disciplina che consenta ai cittadini l'esercizio di un diritto sancito dalla legge, dopo aver richiesto suggerimenti, in ordine alle prescrizioni, modalità e/o limitazioni da inserire nel regolamento, agli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio (Provincia, ASL, Autorità di Bacino del Po, ARPA), che nulla hanno osservato;

Considerato che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla III^a Commissione Consiliare nel corso della seduta del 18 settembre 2008;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e Demografico Dott. Pietro TASSONE e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano Monaco, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Parola Carlo Alberto, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Preso atto infine che durante detta discussione l'Assessore Boselli Giancarlo propone il seguente emendamento all'art. 4 del Regolamento allegato:

"Art. 4 – Conservazioni delle ceneri.

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a) Tumulata: la tumulazione può essere effettuata:

- **in cellette cinerarie** singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario se così disposto in vita dal defunto
- **in tomba di famiglia**
- **in loculo con altra salma già tumulata**, purché vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria."

Il Presidente pone in votazione il testo emendato;

| | |
|--|-------------------------|
| Presenti in aula | n. 31 |
| Non partecipa alla votazione | n. 1 Malvolti Piercarlo |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 30 |
| Astenuti | n. 0 |
| Votanti | n. 30 |
| Voti favorevoli | n. 30 |
| Voti contrari | n. 0 |

DELIBERA

-  di approvare il Regolamento comunale per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione e ripubblicazione della presente deliberazione, di natura regolamentare, con le modalità previste dall'art. 23, comma 2°, dello Statuto del Comune di Cuneo;
 3. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla fine della ripubblicazione.

“..... O M I S S I S”